

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**"A.S.D. Arcieri del Mare"**

**Denominazione - sede**

**ART. 1** Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Mare", in breve "A.S.D. Arcieri del Mare" (d'ora in poi: Associazione) attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'Associazione ha sede in Portoferraio (LI) in Viale De Nicola, 25. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. L'associazione avrà durata illimitata.

**Scopo - Oggetto**

**ART. 2** L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha scopo di lucro; è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

**ART. 3** L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Tiro con l'Arco** e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L'Associazione seguirà inoltre gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione organizza e svolge programmi per la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riguardo ad atleti e tecnici.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- b. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- d. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

## **Soci**

**ART. 4** Il numero dei soci è illimitato. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche.

**ART. 5** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, tramite apposito modulo di iscrizione, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**ART. 6** La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

**ART. 7** I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Recesso - Esclusione**

**ART. 8** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di decesso, o a seguito di condanna penale per reati che ne ledano l'onorabilità, o per radiazione.

**ART. 9** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**ART.10** Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **Risorse economiche - Fondo Comune**

**ART.11** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote dei soci;

- b. dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d. eredità, donazioni e lasciti;
- e. fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- f. ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

È fatto divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie comunque denominati, a favore dei soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge. Ai fini della definizione di distribuzione indiretta degli utili, si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2 bis del D.Lgs. n. 112/2017.

### **Esercizio Sociale**

**ART. 12** L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Organi dell'Associazione**

**ART. 13** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

### **Assemblee**

**ART. 14** L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale e/o dove si svolgono le attività, almeno otto giorni prima della data fissata e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, o sistemi di messaggistica telematici che abbiano la funzionalità di avvenuta ricezione dei messaggi da parte del ricevente (WhatsApp, Telegram e similari). Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.

**ART. 14bis** La modalità di svolgimento dell'Assemblea può essere in presenza o, qualora non fosse possibile, anche a distanza, tramite piattaforme di videoconferenza. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea in videoconferenza, è comunque necessario che l'avviso di convocazione sia diretto individualmente a ciascun socio (non essendo possibile limitarsi all'affissione dell'avviso presso la sede sociale chiusa) attraverso strumenti quali, a titolo esemplificativo, lettera, messaggistica, canali social, posta elettronica. Durante lo svolgimento dell'assemblea, inoltre, è essenziale che il socio che partecipa sia identificabile e che sia assicurato il suo diritto di voto. Infine, l'assemblea dovrà essere verbalizzata specificando in apertura con quali modalità e strumenti è in corso lo svolgimento.

**ART. 15** L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti.

Essa deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal presente Statuto, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

**ART. 16** Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Il socio minorenni acquisisce il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età, altrimenti viene rappresentato da un genitore o tutore legale (se presente) in caso di voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**ART. 17** L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei nove decimi (9/10) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

**ART. 18** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

**ART. 18bis** L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 19 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, del sodalizio.

### **Consiglio Direttivo**

**ART. 19** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. scelti fra gli associati maggiorenni ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre

società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione riconosciuti dal CONI.

Tutte le cariche sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica, sms o altri canali telematici non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c. predisporre i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- i. determinare le quote associative;
- j. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

**ART. 20** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazioni ed Enti ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. L'Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

## **Presidente**

**ART. 21** Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.  
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)**

**ART. 22** Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da due membri effettivi e due eventuali supplenti, e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**ART. 23** Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

### **TITOLO VII - Scioglimento**

**ART. 24** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i nove decimi (9/10) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

### **Norma finale**

**ART. 25** Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché gli Statuti delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza.

**ART. 26** Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto sociale.

Il Segretario  
Carlo Gherarducci



Il Presidente  
Andrea Sani

